Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2042

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori Mauro Maria MARINO, BIANCHI, GIAI, PROCACCI e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º MARZO 2010

Norme in materia di riordino della professione di farmacista e del servizio farmaceutico

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – L'ordinamento della professione di farmacista e quello del servizio farmaceutico sono volti ad assicurare il diritto alla salute, garantito a tutti i cittadini dall'articolo 32 della Costituzione. L'attività del farmacista si inquadra in un sistema di protezione e solidarietà sociale e di alleanza terapeutica con il paziente, fondate su un servizio di garanzia per la salute pubblica e individuale. Pur tenendo conto che l'ordinamento vigente garantisce un livello di servizio, nella sua capillarità, tra i più qualificati di Europa, si è consapevoli che la professione farmaceutica necessiti di una riforma organica e strutturale, in relazione alle mutate condizioni sociali ed economiche del Paese.

Il presente disegno di legge si propone, innanzitutto, l'obiettivo di assicurare una più organica distribuzione territoriale delle farmacie. In tal senso l'articolo 1, lettera *a)*, prevede un *quorum* (rapporto farmacie/abitanti) unificato su tutto il territorio nazionale che consenta l'apertura di una farmacia ogni 4.000 abitanti; vieta inoltre l'istituzione di una nuova farmacia nei comuni fino a 800 abitanti e contempla, invece, la possibilità di aprire un dispensario farmaceutico che osservi un orario giornaliero di almeno quattro ore, da assegnare secondo le norme vigenti.

Nel caso in cui i comuni siano titolari di farmacie, con la lettera *b)* del medesimo articolo 1 si è ritenuto opportuno sottolineare, altresì, la necessità che, per il primo quinquennio, la loro gestione sia effettua nella forma in economia.

L'articolo 2 istituisce, a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'obbligo di decentrare le sedi farmaceutiche esistenti o, in subordine, prevede l'istituzione di una farmacia soprannumeraria in una zona decentrata, in deroga al criterio demografico (assegnata sulla base di una graduatoria redatta a seguito di apposito concorso). Il soggetto assegnatario della sede farmaceutica è tenuto peraltro ad attivarla entro un termine perentorio, pena la retrocessione in graduatoria e la revoca dell'assegnazione.

Sempre in relazione alla distribuzione territoriale delle farmacie, l'articolo 3 introduce, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la possibilità di aprire nuove sedi, in deroga al criterio della popolazione, negli aeroporti, nei porti, nelle principali stazioni ferroviarie e marittime (tali farmacie godono inoltre di un'autonoma disciplina relativamente a orari, turni, ferie ed accesso), nei grandi centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita aventi una superficie di almeno 150.000 mq.

Tale disegno di legge, al Capo II, intende anche intervenire in materia di concorsi, per snellire le procedure e consentire una contestuale più veloce assegnazione delle sedi farmaceutiche.

In tal senso, l'articolo 4 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscano un concorso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria unica regionale o della provincia autonoma per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, da aggiornare con cadenza biennale, sulla base delle domande e dei titoli presentati dai candidati. L'articolo 4 elenca anche i requisiti necessari per essere ammessi al concorso suddetto e le cause di inammissibilità allo stesso. La norma in questione prevede punteggi di anzianità diversificata, nell'ordine, per le seguenti attività professionali, svolte al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso: tito-

lare/direttore, socio, collaboratore di farmacie (privata, pubblica e ospedaliera), titolare di parafarmacia, collaboratore di parafarmacia; prevede una maggiorazione del punteggio per il servizio prestato nelle farmacie rurali sussidiate, un punteggio specifico intermedio per le attività svolte all'interno delle aziende sanitarie locali e un punteggio specifico per titoli accademici, pubblicazioni e attività didattica. Infine, la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli, l'attribuzione dei punteggi e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Ministero della salute.

L'articolo 6 dispone, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'approvazione straordinaria della pianta organica delle farmacie per l'adeguamento ai nuovi criteri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; è altresì a carico degli stessi enti locali il compito di bandire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario, per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche risultanti dalla revisione straordinaria, per soli titoli, a cui non possono essere ammessi i titolari di farmacia urbana o non rurale sussidiata e coloro che abbiano rinunciato alla titolarità negli ultimi dieci anni.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I
SERVIZIO FARMACEUTICO

Art. 1.

(Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 475)

1. Alla della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero delle autorizzazioni della pianta organica delle farmacie è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 4.000 abitanti»;

2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Fatte salve le sedi farmaceutiche previste in pianta organica ai sensi del secondo comma e già assegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nei comuni fino a 800 abitanti, in luogo della farmacia, deve essere attivato un dispensario farmaceutico. Il dispensario di cui al presente comma è assegnato ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, e osserva un orario giornaliero di almeno quattro ore.»;

3) Al quinto comma la parola: «quarto» è sostituita dalla seguente: «quinto»;

b) all'articolo 9, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Nel primo quinquennio di gestione, il comune è tenuto a gestire le farmacie nella forma di cui alla lettera *a)* del primo comma».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362)

1. All'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. Sulla base della determinazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'autorità sanitaria competente, provvedono al decentramento obbligatorio delle sedi esistenti. Qualora nessuna delle farmacie del comune intenda trasferirsi nella sede decentrata, viene istituita una sede farmaceutica in soprannumero la cui circoscrizione territoriale è compresa nella zona decentrata, assegnata sulla base di una graduatoria unica regionale o della provincia autonoma, redatta a seguito di apposito concorso bandito dalla regione o dalla provincia autonoma. Il soggetto assegnatario della sede farmaceutica è tenuto ad attivarla entro novanta giorni dalla data di assegnazione, pena la retrocessione nella citata graduatoria e la revoca dell'assegnazione».

Art. 3.

(Modifica al testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1. All'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1*-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire una farmacia:

a) negli aeroporti civili, nei porti e nelle principali stazioni ferroviarie e marittime;

b) nei grandi centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita aventi una superficie di almeno 150.000 metri quadrati.

1-ter. Le farmacie istituite ai sensi del comma 1-*bis* sono soprannumerarie ed extraterritoriali e ad esse non si applicano le norme di settore relative a turni, orari e ferie; ad esse si accede esclusivamente dall'interno della struttura in cui sono istituite».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORSI

Art. 4.

(Graduatoria regionale per l'assegnazione di sedi farmaceutiche)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso pubblico per soli titoli per la formazione di una graduatoria unica regionale o della provincia autonoma per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, da aggiornare con cadenza biennale sulla base delle domande e dei titoli presentati dai candidati.

2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i soggetti aventi requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362. Non sono ammessi al concorso i farmacisti titolari, che abbiano trasferito la titolarità da meno di dieci anni, nonché i farmacisti che negli ultimi cinque anni abbiano accettato la sede loro assegnata senza attivarla nei termini prescritti.

3. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli, l'attribuzione dei punteggi e le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministero della

salute da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve, in ogni caso, prevedere:

a) che i punteggi assegnati per l'attività professionale, svolta alla data di presentazione della domanda per l'ammissione al concorso, siano diversificati, sulla base del criterio dell'anzianità, tra le seguenti attività:

1) titolare o direttore di farmacia;

2) socio di farmacia;

3) collaboratore di farmacia;

4) titolare di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

5) collaboratore di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006;

6) farmacista che presta la propria attività presso un'azienda sanitaria locale;

b) specifiche e differenziate maggiorazioni di punteggio per coloro che hanno prestato la loro attività presso farmacie rurali beneficiarie dell'indennità di residenza di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni;

c) punteggi specifici per titoli accademici, pubblicazioni e attività didattiche.

Art. 5.

(Assegnazione di nuove sedi farmaceutiche o di sedi rimaste vacanti)

1. Nel rispetto della normativa vigente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'autorità competente assegna le sedi di nuova istituzione ovvero quelle rimaste vacanti sulla base della graduatoria di cui all'articolo 4 entro trenta giorni dalla previsione di nuove sedi in pianta organica ovvero dal momento in cui si accerti la vacanza di sedi già istituite.

2. Il candidato assegnatario ai sensi del comma 1 è tenuto ad attivare la farmacia nel termine di novanta giorni, pena la retrocessione nella graduatoria di cui all'articolo 4. La mancata attivazione equivale a rinuncia della sede farmaceutica assegnata. In caso di rinuncia ovvero decadenza, la sede farmaceutica viene assegnata al candidato che si trovi nella posizione immediatamente successiva nella stessa graduatoria.

Art. 6.

(Concorso straordinario e approvazione straordinaria della pianta organica)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per titoli di studio e professionali per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, disponibili per l'esercizio da parte di esperti privati nel territorio della regione o della provincia autonoma.

2. Sono incluse nel bando anche le farmacie già oggetto di precedenti procedure concorsuali, nei casi in cui la commissione di valutazione per l'espletamento del concorso non abbia ancora proceduto alla prova pratica alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono incluse nel bando, altresì, le farmacie per le quali i comuni non abbiano deliberato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sull'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, ovvero sia decorso il termine di due anni senza che le stesse siano state attivate.

3. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 i farmacisti aventi i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, con esclusione dei farmacisti titolari di farmacia urbana o rurale non beneficiaria dell'indennità di residenza

di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni. Sono, altresì, esclusi dal concorso, i farmacisti titolari, che abbiano trasferito la titolarità da meno di dieci anni.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della presente legge. Tali farmacie sono assegnate sulla base della graduatoria di cui all'articolo 4 con le procedure di cui all'articolo 5 della presente legge.

€ 1,00